

di strade; essa non ha nemmeno ferrovia e, per giunta, in quest'anno le popolazioni sono addirittura sprovviste di mezzi di sussistenza. Quindi è necessario di provvedere.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Chimirri.

CHIMIRRI. Le parole pronunziate testè dall'onorevole Fazio mi porgono occasione di dirigere due interrogazioni all'onorevole ministro dei lavori pubblici. Fino da quando si discusse la legge del 23 luglio 1881 espressi alcuni dubbi intorno all'efficacia di quella legge. I lamenti, che odo farsi da ogni parte, giustificano le mie previsioni. Invero, dissi allora che gli stanziamenti annuali proposti pel complemento delle strade di serie nelle provincie che più ne difettano, non mi parevano adeguati ai bisogni; e l'onorevole ministro si studiò di dimostrare esagerate le mie preoccupazioni, affermando che coi fondi stanziati si poteva a tutto provvedere.

In seguito i fatti mi hanno dato ragione! Per la qual cosa io chiedo al ministro: è egli vero che gli stanziamenti fatti a questo titolo nell'esercizio 1882, tanto per l'esecuzione della legge del 1879 quanto di quella del 1875, si trovino di già tutti impegnati? E nella affermativa come intende il ministro provvedere alla attuazione delle leggi del 1869 e del 1875 nell'anno vengente? Dalle notizie che mi giungono da diverse provincie rilevo che parecchi lavori sulle strade di serie votate con quelle leggi sono stati sospesi per mancanza di fondi; e d'altra parte mi consta che alle istanze fatte dai Consigli provinciali e dai municipi per l'appalto di qualche tronco nuovo si risponde esserè dolenti di non poterle secondare, perchè gli stanziamenti del futuro esercizio sono tutti impegnati.

Se questi fatti non possono revocarsi in dubbio, io prego il ministro e la Commissione di volere in qualche modo provvedere; non essendo giusto che strade votate fin dal 1869-1875, al cui completamento si intese precipuamente di provvedere colla legge del 1881, debbano rimanere tuttora *in fieri*, o incomplete, se cominciate, con danno e grande delusione delle provincie, a cui vantaggio erano state decretate.

Aspetterò la risposta del ministro per pregare tanto lui che la Commissione di volere aumentare almeno di un milione lo stanziamento del capitolo che discutiamo, prelevandolo, come altra volta si è fatto, dagli stanziamenti successivi.

Così, se non a tutti, si provvederà almeno ai più urgenti bisogni.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro dei lavori pubblici ha facoltà di parlare.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. A questa sfilata di

raccomandazioni, che del resto è più breve di quello che io mi fossi aspettato, cercherò di rispondere con brevissime parole. Innanzitutto prenderò insieme le questioni di massima.

L'onorevole Curioni lamenta che non sia stato ancora pubblicato il regolamento per la esecuzione della legge.

Io prego l'onorevole Curioni ad osservare che, prima di emanare il regolamento per l'esecuzione della legge, ci sono altre cose da compiere; e queste, se sono in ritardo, non lo sono per parte del Ministero dei lavori pubblici, ma delle provincie, le quali sono tutte interessate quando chiedono, ma quando si tratta di compiere, e specialmente di fare le assegnazioni dei loro fondi, vanno molto a rilento. *(Bene!)*

Signori, la legge dei lavori straordinari fu votata, mi pare, il 28 luglio 1881: ed io fin dal 12 settembre mandai una circolare a tutte le provincie del regno, nella quale io scriveva così (è brevissima):

« Nell'accludere alcuni esemplari della legge a margine segnata, la prego di richiamare l'attenzione del Consiglio provinciale sopra quelle disposizioni della legge medesima che più direttamente riguardano gl'interessi di codesta provincia. La signoria vostra illustrissima vorrà aver presente che la spedita esecuzione della legge dipenderà in gran parte dalle tempestive, chiare e regolari deliberazioni dei Consigli provinciali, e darà opera efficace in quanto la riguarda a che questi fini sieno pienamente raggiunti.

« Fatta attenzione al periodo di tempo, al quale si estendono gl'effetti di questa legge, non è necessario che i Consigli provinciali comprendano in una sola deliberazione tutte le opere che riguardano le rispettive provincie, l'importante si è che fin d'ora si occupino di quelle che, a loro avviso, rivestono maggior grado di urgenza.

« Richiamo a tal riguardo la speciale attenzione dei Consigli provinciali sulle opere dell'elenco 3° annesso alla tabella B, per le quali è da premettersi la procedura stabilita dall'articolo 14 della legge del 20 marzo 1865.

« Non sarà grave ai Consigli di rinnovare all'uopo le deliberazioni che avessero già prese in seguito alla circolare del 22 luglio 1878, sia confermandole, sia modificandole quando ciò sembri loro richiesto da mutate circostanze. Raccomando da ultimo i necessari accordi fra le provincie cointeresate quando si tratti d'opere interprovinciali.

« Voglia accusarmi ricevuta, ecc. »

Questa circolare è in data del 12 settembre 1881. Tutti i Consigli provinciali su per giù hanno tenuto